



AL SIG. PREFETTO DI TORINO
Dott. Raffaele RUBERTO

**AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO IV – RELAZIONI SINDACALI**

OGGETTO: Conversione del decreto legge 9.8.2022 nr.115. Estensione al 31.12.2022 della modalità agile della prestazione lavorativa per i lavoratori fragili. Organi Medico – Legali.

Alla scrivente O.S. risulta che la S.V. abbia richiesto al personale dipendente rientrante nella categoria di fragile, ai fini di quanto in oggetto indicato, una certificazione medica rilasciata addirittura dal medico legale della ASL di competenza.

Si ricorda a tal proposito che per “competenti organi medico-legali” si intendono sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N. la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta.

Inoltre si rappresenta che obbligare il personale ad accedere in ambito ASL complicherebbe la fruizione del diritto alla massima tutela per tale categoria, tutela sancita dalle vigenti norme, e ne metterebbe a rischio la salute, creando inutili lungaggini burocratiche.

Ad ogni buon fine si allega circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’aprile 2020, pregando il Sig. Prefetto di procedere ad una sollecita rettifica della restrittiva nota prodotta e il superiore Ministero di inviare apposita circolare in tutti gli uffici del territorio nazionale.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Roma, 30 settembre 2022

p/USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno
(GIGLIANI -STIRPARO)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Al Capo di Gabinetto del Ministro della salute
Presidente Goffredo Zaccardi
segr.capogabinetto@sanita.it

All'INPS
Segreteria del Presidente
inps.presidenza@inps.it

Direzione centrale Inclusione sociale e Invalidità civile
dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@inps.it
Maria.sciarrino@inps.it

Coordinamento generale Medico legale
coordinamentogeneralemedicolegale@inps.it

E, p,c,, Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio
Cons. Alessandro Goracci
a.goracci@governo.it

Al Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Dott.ssa Valeria Capone
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Oggetto: Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”.

In base a numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti che ci pervengono, in queste ore, dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e da numerosi singoli cittadini, desidero rappresentare una importante problematica applicativa di una delle norme contenute nel decreto “Cura Italia”, specificamente rivolta a persone con disabilità o con fragilità.

L'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, sta destando rilevanti dubbi interpretativi laddove individua nei “*competenti organi medico legali*”, le figure preposte a rilasciare la certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.



A ad avviso di questo Ufficio è allora rilevante e urgente che sia chiarito che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell'articolo 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), la cui qualificazione giuridica è largamente riconosciuta (a titolo esemplificativo, Cassazione Penale sentenza n. 29788/17, secondo cui il medico convenzionato con la ASL è pubblico ufficiale con ambito di competenza anche oltre quella territoriale della ASL in quanto "svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate").

Le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell'esercizio di funzioni pubbliche dunque proveniente da «organismi pubblici». Di questo avviso è anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 4933/16, che ha riconosciuto che la certificazione rilasciata da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell'interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsi proveniente da «pubblico organismo».

Del resto, non seguendo tale interpretazione della norma si avrebbero due effetti ugualmente e gravemente negativi. La norma è diretta a tutelare persone che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità, sono sottoposte ad altissimo rischio di dover essere sottoposte a terapia intensiva se non ad essere a rischio della vita stessa, in caso di contagio. È quindi primario interesse collettivo tutelarle e ridurne al massimo l'esposizione, ampliando la possibilità di autoisolamento. Viceversa, una interpretazione che restringa ai soli servizi di medicina legale delle ASL la possibilità di certificare complicherebbe le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione di queste persone.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Antonio Caponetto